



**Dott.ssa Barbara Perra**

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

---

Via Lepanto n.122  
Oristano  
C.F. PRRBBR70D59G113G  
P. IVA 01101920955

Professionista certificato UNI 11511

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano  
Tel. 3338797165  
Cell. 3282043318  
Mail: [studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)  
Pec: [barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

## Obbligatorietà delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

Dal **1° gennaio 2021**, è **obbligatorio** l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche 1.6.1 della **fattura elettronica**, approvate dall'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento del 28 febbraio 2020**, poi modificato con **Provvedimento del 20 aprile 2020**.

Nel corso degli ultimi mesi, diverse sono le **problematiche interpretative** evidenziate dalle imprese nel corso dei vari incontri, nei quali è emerso, in particolare, che spesso apparirà **difficoltoso** adeguare i propri sistemi informativi alle **nuove specifiche tecniche**.

Le nuove regole devono dividersi in tre macro-categorie:

- alcune sono **obbligatoriamente da adottare**,
- per altre è chiaro che il loro utilizzo è **meramente facoltativo**,
- per altre ancora si deve **giungere alla conclusione circa la loro facoltà di utilizzo** da una interpretazione sistematica delle regole dell'ordinamento giuridico.

La Direttiva Europea prevede che la fattura può essere **sia elettronica che cartacea**, e allo Stato italiano è stata concessa una **deroga a tale facoltà**, che consente di esigere dai soggetti passivi stabiliti in Italia, **l'utilizzo della fattura elettronica**.

**Fattura elettronica significa che la stessa deve essere creata, inviata ed archiviata elettronicamente**; nel 2010 venne emendata la Direttiva Iva e redatte delle linee guida UE per specificare e chiarire che doveva essere **libera la tecnologia utilizzata per la creazione e lo scambio del file**.

Il fatto che in Italia sia obbligatorio l'utilizzo di un **unico tipo di file** (quello XML) e che nell'invio di una fattura dall'emittente al destinatario debba intervenire l'Agenzia delle Entrate, sembra quindi essere una cosa che **va oltre la deroga concessa dalle Autorità Comunitarie**.

Ciò premesso, oramai ci si è **adeguati** al rispetto di quelle regole informatiche che evitano lo scarto della fattura elettronica da parte di Sdl.

Tra le novità delle nuove specifiche tecniche, ve ne sono alcune da rispettare, **pena lo scarto del file**, e la conseguente constatazione circa la mancata emissione della fattura.

**Queste nuove regole da rispettare, riguardano in particolare l'utilizzo di una maggiore specifica nel campo della natura dell'operazione, da utilizzare quando un'operazione indicata in fattura non è soggetta ad Iva.**

**Pertanto, il contribuente che continuasse ad utilizzare i codici N2, N3, ed N6, andrà incontro allo scarto del file della fattura.**

Nella guida alle **nuove specifiche tecniche** in versione 1.3, pubblicate sul sito dell'Agenzia il 18 dicembre, è inoltre indicato che "Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato>del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>".

Si tratta, in particolare, di **indicare la dicitura contratta di "inversione contabile" alle fatture emesse senza Iva ai sensi degli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinqües nei confronti di clienti soggetti passivi di altri Stati UE.**

Premesso che – come chiariremo nel proseguo – tali indicazioni non devono considerarsi obbligatorie, **questa indicazione potrebbe rivelarsi utile qualora l'Agenzia, tornando sui propri passi, nel liquidare in automatico l'imposta di bollo, non chiederà l'applicazione dell'imposta alle operazioni rese nei confronti di clienti comunitari**, per non correre il rischio di soccombere in giudizi aventi ad oggetto il principio di non discriminazione.

**Sicuramente facoltativi sono i nuovi tipi di documento TD16, TD17, TD18 e TD19.**

Questi codici sono stati creati per consentire ai contribuenti di **smaterializzare la fase del reverse charge**, e – per quanto riguarda le operazioni con l'estero – **evitare l'esterometro.**

Infatti, nel reverse charge interno, **l'invio a Sdl di un documento con il codice TD16 evita di dover materializzare una copia leggibile della fattura del fornitore, integrarla e conservarla analogicamente. Resta però fermo che il contribuente ha la possibilità di continuare ad operare come nel 2020.**

L'invio a Sdl di documenti con i codici **TD17, TD18 e TD19**, analogamente, oltre a consentire di **non dover integrare la fattura estera o di emettere autofattura cartacea**, permettono al contribuente di non comunicare la stessa operazione nell'esterometro. Resta però fermo che **tali codici non sono obbligatori e il contribuente potrà continuare ad integrare in modo analogico, o emettere autofatture cartacee, ed inviare l'esterometro secondo le scadenze trimestrali.**

**Il contribuente che non utilizza i codici TD16, TD17, TD18 e TD19, vedrà le bozze dei registri Iva e delle LiPe messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate incomplete**, in quanto non terranno conto, né nella fase di debito, né in quella di credito delle operazioni sulle quali è stato posto in essere il **reverse charge**.

In pratica, questi codici sono stati previsti a beneficio di coloro che troveranno proficuo il loro utilizzo per far sì che le bozze dei documenti predisposti dall'Agenzia siano **più precisi possibili**, in modo da poterli **confermare** o modificare online (**garantendosi così il diritto di non dover tenere i registri Iva**).

**I soggetti che, invece, non riterranno proficua la tenuta dei registri Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, non hanno alcun interesse, e ad avviso di chi scrive nemmeno nessun obbligo, ad utilizzare i dettagli delle specifiche tecniche che sono stati creati per tale motivo.**

Ad esempio, **codificare con il tipo documento TD26** la cessione di un bene ammortizzabile, ha l'unico scopo di permettere all'Agenzia delle Entrate la **corretta compilazione del rigo VE40** della bozza di dichiarazione che sarà messa a disposizione. Tuttavia, **coloro che chiedono rimborsi coi requisiti della prevalenza** di operazioni non imponibili o non territoriali, potrebbero considerare utile che l'Agenzia **calcoli le percentuali di spettanza del diritto in modo corretto**.

Utilizzare un **codice TD27 per le cessioni gratuite** per le quali non si esercita la rivalsa presenta l'unico beneficio che – qualora si emetta una **autofattura** per documentare tale operazione – l'Agenzia registri la stessa nel solo registro delle vendite. **Per le imprese che, per una cessione gratuita senza rivalsa, emettono fattura nei confronti del cliente, ad avviso di chi scrive non ha senso utilizzare il codice TD27.**

**Nelle note di credito è richiesto l'identificativo della fattura che si va a rettificare.** Anche tale dato è richiesto per far sì che, se la fattura originaria era riferita ad esempio alla **cessione di un bene ammortizzabile**, l'Agenzia compili correttamente il predetto rigo VE40. **Tale indicazione, tuttavia, non essendo prevista da alcuna norma, deve ritenersi facoltativa.**

Per quanto riguarda i **codici delle fatture differite**, tralasciando il **TD25** (che ha ad oggetto solo la cessione effettuata dal **promotore** di una operazione triangolare che fattura nel mese successivo a quello in cui ha ceduto la merce al proprio cliente), in entrambi i casi viene richiesta, come **data della fattura**, quella relativa al **mese nel quale l'operazione deve confluire in liquidazione**. **Un utilizzo di un codice errato, quindi, ad avviso di chi scrive non può essere considerato comportamento sanzionabile.**